



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 – 2020
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Asse 4 “ENERGIA (OT4)”

Azione 4.2.1

Bando

“Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”

1. Obiettivi

1. In attuazione dell'Azione 4.2.1 del POR FESR Liguria 2014-2020, il presente bando intende sostenere, con aiuti in regime di esenzione, le micro, le piccole e le medie imprese, che, all'interno di unità operative ubicate nel territorio regionale, realizzino interventi di efficientamento energetico sugli impianti e sulle strutture produttive, e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo.
2. Il presente bando, in particolare, è finalizzato alla realizzazione di interventi diretti:
 - a) alla riduzione dei costi legati ai consumi energetici dei processi produttivi aziendali;
 - b) alla riqualificazione energetica degli impianti e delle strutture produttive;
 - c) alla progressiva sostituzione degli impianti e dei macchinari con macchinari e impianti nuovi ed energeticamente più efficienti;
 - d) alla installazione di impianti ad energia rinnovabile (es. fotovoltaico, solare termico, biomasse) per i fabbisogni energetici (autoconsumo) dei processi produttivi e dei fabbisogni energetici in genere.
3. Gli obiettivi vengono perseguiti utilizzando, quale forma di sostegno, uno strumento finanziario (finanziamento) combinato con una sovvenzione a fondo perduto.
4. Il risultato atteso dagli interventi è quello di contribuire a raggiungere l'obiettivo, definito dal Piano Energetico Ambientale della Regionale Liguria 2014-2020, consistente nella riduzione dei consumi finali lordi di energia al 2020, di circa 332 ktep, con la conseguente riduzione delle emissioni di gas serra pari a 2500 t/anno.

2. Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intendono:
 - a) per unità operativa: sede/unità locale nella disponibilità dell'impresa a destinazione di uso non abitativa dove il beneficiario svolge abitualmente la propria attività e realizza l'intervento;
 - b) per micro Impresa: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
 - c) per piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
 - d) per media impresa: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
 - e) per avvio dell'intervento: la data del primo titolo di spesa ammesso ad agevolazione, sostenuta a far data dal 19 luglio 2018.

3. Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda per ottenere l'aiuto, le micro, le piccole e le medie imprese del settore privato, in possesso, alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) essere regolarmente costituite e risultare iscritte nel registro delle imprese come attive;
 - b) esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007, si fa riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa in cui si realizza l'intervento;
 - c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
2. Non potranno presentare domanda le imprese appartenenti ai settori economici esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
3. Inoltre la domanda è dichiarata inammissibile qualora:
- a) nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sia stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dall'art. 80, comma 1, lettere da a) a f), del d.lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'inammissibilità viene disposta anche nel caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. L'inammissibilità non viene disposta quando il reato è stato depenalizzato o quando è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
 - b) nei confronti di uno dei soggetti di cui alla lettera precedente, siano sussistenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto, previste dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del decreto medesimo;
 - c) l'impresa abbia commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
 - d) l'impresa non abbia rispettato le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;
 - e) l'impresa non abbia rispettato le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
 - f) nei confronti dell'impresa sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di ricevere agevolazioni pubbliche;
 - g) l'impresa sia stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di provvedimenti di revoca di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla

Regione Liguria, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

- h) l'impresa abbia conferito incarichi professionali o concluso un contratto di lavoro subordinato o autonomo con ex-dipendenti della Regione Liguria o di Fi.I.s.e. S.p.a., i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di queste ultime nei confronti dell'impresa stessa, e che abbiano cessato il rapporto di lavoro con tali enti da meno di tre anni (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001);
- i) l'impresa non sia in regola con la normativa antimafia in caso di richiesta di agevolazione superiore ad euro 150.000,00 (art. 83, comma 3, lettera e), d.lgs. 159/2011);
- l) l'impresa non abbia la disponibilità dell'unità operativa oggetto dell'intervento di efficientamento energetico;
- m) l'impresa non possieda la capacità tecnico-amministrativa e finanziaria (art. 125, paragrafo 3, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013).

4. Non possono presentare domanda i raggruppamenti temporanei d'impresa e le reti d'impresa.

4. Natura e misura dell'agevolazione.

1.L'incentivazione può coprire fino all'80% delle spese ritenute ammissibili e risulta così suddivisa:

Dimensione impresa	Finanziamento a tasso agevolato rispetto alle spese ammissibili (%) comprensivo dello 0,5 annuo dell'importo del finanziamento per l'abbattimento costo garanzia	Contributo a fondo perduto rispetto alle spese ammissibili (%)
Micro – Piccola - Media	40 con un massimale di 200.000 euro.	Fino al 40.

Il calcolo dell'agevolazione viene effettuato a partire dal prestito rimborsabile. Ad esaurimento di una delle due risorse stanziata (contributo a fondo perduto o prestito rimborsabile e abbattimento costo garanzia), il finanziamento potrà riguardare solo una forma di agevolazione, che potrà arrivare fino all'40% dell'investimento ammissibile.

- 2. Ai sensi del Regolamento UE della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 “de minimis” l'importo massimo del contributo che un'impresa autonoma o impresa unica può ricevere nell'ambito del regime de minimis è pari a € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti). Nel caso in cui il beneficiario nel triennio abbia avuto altre agevolazioni, l'importo del contributo concedibile ai sensi del presente bando viene calcolato sottraendo gli importi dei contributi già ottenuti. Il beneficiario è tenuto a dichiarare i contributi di cui abbia beneficiato, nonché a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa all'importo complessivo degli aiuti ricevuti successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data della eventuali concessioni ai sensi del presente bando.
- 3. Per la parte di finanziamento mediante prestito a tasso agevolato e per la quota di abbattimento della garanzia, la quantificazione del valore dell'aiuto concesso avviene attraverso “l'Equivalente Sovvenzione

Lordo” (ESL). Tale valore deve essere considerato nel calcolo della soglia del regime di aiuto in “de minimis”. Per la parte di contributo a fondo perduto, la quantificazione dell’aiuto coincide con l’importo concesso.

4. Il tasso di interesse applicato al prestito agevolato è pari a 0,5%.
5. L’ESL ricavata per il finanziamento sommata al contributo a fondo perduto, determina il valore dell’aiuto richiesto che deve essere considerato per il calcolo del regime di aiuto in “de minimis”. Nel caso in cui la quantificazione dell’aiuto richiesto sia superiore alla soglia, verrà operata una riduzione della quota di contributo a fondo perduto. La rendicontazione dovrà riferirsi comunque all’intero investimento ammesso.
6. La sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie, finalizzate alla restituzione del prestito, che saranno valutate da Fi.l.s.e. S.p.a. a suo insindacabile giudizio.
7. I prestiti agevolati vengono erogati da Fi.l.s.e. S.p.a. in un’unica soluzione. Tale finanziamento sarà rimborsato con rate semestrali posticipate, da pagarsi entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, ed avrà la durata fino a 8 anni, comprensiva di un eventuale periodo di pre-ammortamento pari al massimo a 12 mesi. La prima rata di preammortamento o ammortamento è dovuta alla prima scadenza utile, decorsi almeno tre mesi dalla data di erogazione.
8. Nel caso in cui i fondi residui disponibili non siano sufficienti a coprire l’intero contributo spettante al beneficiario, Fi.l.s.e. S.p.a. provvederà, fermo restando l’intervento proposto, a richiedere al beneficiario medesimo la propria accettazione a ricevere il contributo parziale. In caso di mancata accettazione, la domanda non sarà più ritenuta ammissibile e si passerà alla successiva domanda ammissibile secondo l’ordinamento delle domande.
9. Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso o altro, nonché in caso di ulteriori economie, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di domande ritenute ammissibili ma non finanziate, presentate a valere sul presente bando.
10. L’importo per l’abbattimento del costo garanzia è pari allo 0,5% del finanziamento concesso e, comunque, non può superare il costo sostenuto dall’impresa per ottenere la garanzia.

5. Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni pubbliche erogate ai sensi del presente bando, fondo perduto combinato al finanziamento, non sono cumulabili con qualsiasi altra forma di aiuto di Stato anche a titolo “de minimis” (ad esempio Titoli di Efficienza Energetica, detrazioni fiscali, ecc.) richiesta per gli stessi costi ammissibili, che abbia avuto esito favorevole, o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del destinatario. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

6. Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili i seguenti interventi ancora da avviare e quelli avviati a far data dal 19 luglio 2018 e non conclusi alla data di presentazione della domanda:
 - a) Interventi di efficienza energetica:
 1. installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza;
 2. sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza;
 3. interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi, diretta a ridurre l'incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia utile espressa in Kw/h;
 4. interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici dell'unità operativa;
 5. installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
 - b) interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile la cui energia sia interamente destinata all'autoconsumo nell'unità operativa.
2. Gli interventi devono essere predisposti sulla base e in coerenza con una diagnosi energetica per ciascun edificio redatta secondo le normative tecniche CEI UNI EN 16247-1 (requisiti generali), CEI UNI EN 16247-2 (edifici) e CEI UNI EN 16247-3 (processi); la metodologia di calcolo per le valutazioni energetiche deve essere conforme alla norme UNI.
3. Il progetto non deve prevedere interventi obbligatori (ad es. prescrizioni derivanti da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di autorizzazione etc.) e necessari a conformarsi a norme dell'Unione già in vigore.
4. Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, con possibilità di richiesta di un'unica proroga adeguatamente motivata e comunque non superiore a sei mesi.
5. Nella domanda possono essere contemplati uno o più interventi, per un investimento complessivo ammissibile di almeno 25.000,00 euro, IVA esclusa.
6. Qualora in sede di rendicontazione il livello minimo di spesa risulti inferiore di oltre il 10% rispetto al livello di cui al comma 5, viene disposta la revoca del contributo concesso.
7. L'agevolazione concedibile tra prestito e contributo a fondo perduto non può superare l'importo di 400.000,00 euro.
8. Qualora a seguito dell'istruttoria, l'intervento ritenuto ammissibile risulti inferiore al livello minimo di spesa, la domanda sarà ritenuta inammissibile.

7. Dotazione finanziaria

1. Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 8.000.000,00 di euro, così suddivisi:
 - a) 4.000.000,00 per i contributi a fondo perduto;

- b) 4.000.000,00 per lo strumento finanziario (prestito rimborsabile e abbattimento costo garanzia).
- 2. Sulla dotazione complessiva viene riconosciuta una riserva del 40% a favore delle micro imprese.
- 3. Qualora le domande pervenute non esauriscano le risorse della riserva, i fondi rimanenti potranno essere utilizzati per finanziare le domande presentate dalle piccole e medie imprese.
- 4. La Regione Liguria si riserva la facoltà di valutare l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive.

8. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 19 luglio 2018. Fanno eccezione le spese per la diagnosi energetica che possono essere state sostenute anche in data precedente, purché successiva al 1° gennaio 2018.
2. Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, riguardanti le seguenti voci:
 - a) acquisto di attrezzature, impianti e macchinari e relativa messa in opera;
 - b) acquisto di software dedicato alla gestione, controllo e programmazione del processo produttivo;
 - c) spese edili strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi;
 - d) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza cantieri attestato di prestazione energetica (intesi come costi delle prestazioni professionali) in misura non superiore al 10% delle spese ammissibili relative alle voci di cui alle lettere precedenti.
3. Le spese ante operam per l'esecuzione delle diagnosi energetiche, qualora effettuate da imprese che non ricadano negli obblighi di cui all'art.8, comma 3, del d.lgs. n.102/2014, sono ammissibili in misura non superiore al 3% delle spese di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 e comunque non superiore ad euro 10.000,00.
4. Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate al bonifico e alle Ri.Ba., disposti da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa. Per ciascun pagamento dovrà essere specificata chiaramente la causale del relativo versamento nonché il C.U.P. (Codice Unico di Progetto), il quale verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione. Ogni giustificativo di spesa in originale dovrà contenere gli estremi del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) tra i dati inerenti il soggetto beneficiario.
5. Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra elencate ed in particolare:
 - a) spese sostenute per prestazioni effettuate in economia con personale dell'impresa richiedente inclusi il titolare, i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, o spese oggetto di autofatturazione;
 - b) spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
 - c) spese relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;

- d) spese sostenute per acquisto di beni a fini dimostrativi;
 - e) spese relative agli oneri gli oneri connessi a contratti di assistenza a fronte di beni oggetto di contributo;
 - f) spese sostenute per l'acquisto di veicoli;
 - g) spese relative ad investimenti obbligatori o necessari per conseguire gli standard imposti dalla legge o da provvedimenti equivalenti;
 - h) spese relative ad investimenti non direttamente funzionali al raggiungimento delle finalità del bando (es. eccedenti l'autoconsumo, ecc.), ovvero non direttamente identificabili come legati all'intervento di efficientamento energetico (es. ampliamenti volumetrici);
 - i) spese riferite ad investimenti (es. di mera sostituzione) che non consentano di conseguire gli obiettivi del presente bando (risparmio energetico; riduzione emissioni etc.);
 - l) spese inerenti la presentazione della domanda o della rendicontazione;
 - m) spese relative a costi di esercizio (combustibile e manutenzione ordinaria);
 - n) spese relative all'acquisto di beni, materiali, macchinari, impianti o componenti, usati o rigenerati.
6. Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti, dalla dichiarazione IVA, totalmente indetraibile). Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.
7. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti e quelli tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
8. Le analisi e gli audit energetici ex-ante necessari alla pianificazione degli interventi, saranno ammissibili solo se relativi agli interventi finanziati.

9. Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "*Bandi on line*" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa. La domanda è corredata dall' Informativa sulla privacy ex art. 13 del Reg. UE 679/2016.
2. La finestra temporale per la presentazione delle domande va dal 1 marzo 2019 al 11 marzo 2019.
3. Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

4. La procedura informatica di presentazione delle domande sarà disponibile nella modalità off-line dal 1° febbraio 2019.
5. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.
6. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.
7. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
8. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra il richiedente e Fi.l.s.e. S.p.a., avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
9. L'impresa all'atto della presentazione della domanda deve tra l'altro:
 - a. dichiarare di non essere impresa in difficoltà ai sensi del art. 2 paragrafo 18) Reg. (CE) n. 651/2014;
 - b. dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato gli aiuti dichiarati illegali ed incompatibili dalla Commissione Europea di cui all'art. 4 D.P.C.M. 23/05/2007 (Deggendorf), a meno che l'impresa destinataria dell'ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, ovvero abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato;
 - c. impegnarsi ad aggiornare l'autodichiarazione relativa alla clausola Deggendorf in occasione di ogni successiva erogazione della sovvenzione.
10. Fi.l.s.e S.p.a. accerta la veridicità delle informazioni relative alla clausola Deggendorf mediante specifica visura presso il Registro nazionale degli aiuti che contiene la black list delle imprese soggette a recupero.

10. Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema "bandi on line nelle schermate relative ai dati generali dell'impresa e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
 - a) relazione illustrativa dell'intervento proposto (che dovrà riportare, tra l'altro le informazioni e le motivazioni atte a consentire la valutazione dei criteri per l'attribuzione del punteggio);
 - b) diagnosi energetica redatta secondo quanto previsto al comma 2 del paragrafo 6;
 - c) documentazione tecnica dell'intervento idonea ad illustrare le caratteristiche impiantistiche dell'intervento;
 - d) cronoprogramma dettagliato inclusivo delle tempistiche per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie;
 - e) elenco di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento, specificando la titolarità di quelle già ottenute, di quelle per cui è stata già presentata richiesta nonché di quelle per le quali ancora non è stato iniziato il procedimento. Qualora non siano necessarie autorizzazioni, indicare esplicitamente e giustificare tale fatto;
 - f) quadro economico indicante i costi riconducibili all'iniziativa;

- g) giustificativi delle spese ammissibili (es.: preventivi debitamente sottoscritti, fatture relative agli interventi già avviati ecc.); i preventivi e/o i titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.
2. Le imprese devono fornire i dati necessari per l'acquisizione d'ufficio, in sede di concessione dell'agevolazione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

11. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da Fi.l.s.e. S.p.a. con procedura valutativa a sportello, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Non ci sono graduatorie e le domande vengono esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio delle domande, e, nel caso di più domande spedite nella stessa data, si procederà per l'inserimento nell'elenco cronologico mediante ordinamento sulla base della capacità dell'intervento, espressa in valore assoluto, a contribuire al risparmio di emissioni di tonnellate di gas serra in atmosfera. In caso di ulteriore parità, verrà data priorità agli interventi che prevedono l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative. In caso di ulteriore parità, si procederà ai sorteggio in presenza di notaio.
2. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di aiuto. Qualora pervengano più domande da parte di uno stesso soggetto, verrà ritenuta ammissibile solo quella pervenuta per prima, secondo l'ordine cronologico di spedizione. In caso di più domande spedite nella stessa data, si procederà per l'inserimento nell'elenco cronologico mediante ordinamento sulla base della capacità dell'intervento, espressa in valore assoluto, a contribuire al risparmio di emissioni di tonnellate di gas serra in atmosfera. In caso di ulteriore parità, verrà data priorità agli interventi che prevedono l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative. In caso di ulteriore parità, si procederà ai sorteggio in presenza di notaio.
3. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della l.r. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011, e dovrà concludersi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
4. Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
5. In caso di esito negativo, Fi.l.s.e. S.p.a., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 56/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.

6. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
7. Le domande saranno selezionate in due fasi al fine di valutare:
 - a) L'ammissibilità formale della domanda;
 - b) Il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale

1. In questa prima fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:
 - a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
 - b) la completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ecc.);
 - c) capacità amministrativa, finanziaria e operativa del soggetto proponente;
 - d) i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo ai potenziali beneficiari (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, ecc.);
 - e) il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del Programma Operativo;
 - f) il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
 - g) la coerenza con le strategie regionali in campo energetico ed in materia di qualità dell'aria;
 - h) la presenza della diagnosi energetica che giustifichi gli interventi proposti;
 - i) la presentazione del piano economico finanziario e della relativa documentazione a supporto della copertura della quota a carico dei diversi soggetti attuatori o beneficiari coinvolti.

Solo le domande ritenute formalmente ammissibili, saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai seguenti requisiti.

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

Saranno ritenute ammissibili al finanziamento le domande che a seguito della valutazione effettuata in base ai criteri di cui alla seguente tabella, avranno conseguito un punteggio minimo pari a 7 su un massimo di 17.

N.	CRITERIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità del progetto rispetto all'obiettivo di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti.	• Se raggiunge sia il risparmio energetico sia la riduzione di emissioni climalteranti e inquinanti	3
		• Se raggiunge solo due degli obiettivi precedenti	2
		• Se raggiunge un solo obiettivo	1
	Capacità dell'intervento di contribuire a	• Buona	3

2	massimizzare la riduzione delle emissioni, minimizzare gli impatti ambientali e massimizzare l'efficienza complessiva.	<ul style="list-style-type: none"> • Sufficiente 	2
3	Livello di cantierabilità, e tempi di realizzazione dell'intervento (coerenza col cronoprogramma)	<ul style="list-style-type: none"> • Intervento avviato • Le autorizzazioni sono state richieste ma non ancora ottenute • Le autorizzazioni sono ancora da richiedere 	3 2 1
4	Economicità dell'intervento (costo dell'intervento in relazione al risparmio energetico conseguito).	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di ritorno dell'intervento \leq a 10 anni • Tempo di ritorno dell'intervento $>$10 anni 	2 1
5	Contributo dell'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia destinata all'autoconsumo	<ul style="list-style-type: none"> • Oltre al 30 % del fabbisogno • Fino al 30% del fabbisogno • Nessun contributo 	3 2 1
6	Presenza/Installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi	<ul style="list-style-type: none"> • SI • NO 	1 0
7	Possesso/Ottenimento della certificazione ISO 50001, ISO 14001 o EMAS)	<ul style="list-style-type: none"> • SI • NO 	1 0
8	Maggior quota di finanziamento privato	<ul style="list-style-type: none"> • SI • NO 	1 0

12. Erogazione dell'agevolazione

1. Il prestito rimborsabile viene erogato in un'unica soluzione previa presentazione di richiesta da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica. La richiesta deve essere corredata da fideiussione bancaria, o polizza assicurativa o garanzia rilasciata da uno dei soggetti di cui agli articoli 106 e 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, a garanzia dell'importo erogato, secondo il modello che sarà disponibile sul sistema bandi online, che sarà svincolata alla conclusione dell'intervento.
2. Le garanzie reali e/o le fideiussioni bancarie e/o le polizze assicurative e/o le garanzie rilasciate da uno dei soggetti di cui agli articoli 106 e 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, prestate a garanzia della restituzione del prestito, potranno essere utilizzate anche ai fini della erogazione del prestito stesso.
3. L'erogazione del contributo a fondo perduto avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) anticipo pari al 40%, ove richiesto, a seguito di presentazione della richiesta in formato elettronico, corredata da copia conforme all'originale di una o più fatture quietanzate relative alle spese ammissibili, che rappresentino nel complesso almeno il 40% dell'investimento ammesso;
 - b) saldo, a seguito di presentazione di richiesta da redigersi in formato elettronico. La richiesta dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi on line" e dovrà attestare:
 1. data e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi all'investimento effettuato, e l'elenco dei titoli di spesa relativi all'investimento;
 2. che i titoli di spesa sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
 3. che i titoli di spesa sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti

intestati all'impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;

4. che le spese non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al paragrafo 8, comma 5;
 5. che le copie dei titoli di spesa allegati alla domanda sono conformi all'originale;
 6. che l'impresa non è stata destinataria dell'ordine di recupero di cui al paragrafo 9, comma 9, lettera b).
4. Alla richiesta di saldo devono inoltre essere allegate: una relazione tecnico-economica sull'investimento realizzato, sugli obiettivi conseguiti e sui costi sostenuti, e l'attestazione della regolare esecuzione dell'intervento, redatte da un tecnico abilitato iscritto ad un ordine o collegio professionale competente per materia.
 5. Il sistema non consentirà l'invio di richieste di erogazione non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico).
 6. La richiesta del saldo della quota di contributo a fondo perduto deve essere inviata entro 60 giorni dalla conclusione delle attività (fa fede la data dell'ultima fattura quietanzata). Fi.l.s.e. S.p.a. provvederà alla liquidazione del contributo a fondo perduto entro il 90° giorno successivo alla data di invio della richiesta di liquidazione e della documentazione giustificativa di spesa, previa verifica della rendicontazione finanziaria, della regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria e della documentazione certificativa di spesa attestante la realizzazione finale del progetto.
 7. Nel caso dal DURC emerga irregolarità contributiva, non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che l'impresa beneficiaria abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione. Qualora l'impresa beneficiaria non provveda alla regolarizzazione, Fi.l.s.e. S.p.a. può agire in compensazione, riducendo il valore del contributo nella misura dell'importo corrisposto direttamente all'INPS o all'INAIL per sanare l'irregolarità.

13. Obblighi dei beneficiari.

1. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:
 - a) eseguire l'investimento entro i termini previsti al paragrafo 6 comma 4, conformemente alla domanda ritenuta ammissibile;
 - b) produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica - entro 60 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
 - c) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo, i seguenti requisiti:
 1. localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
 2. non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento. In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato;

- d) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, e non destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del contributo, salvo la loro sostituzione, in presenza di cause di forza maggiore, con beni di qualità e funzionalità analoghe, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi;
- e) mantenere per la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni;
- f) dare comunicazione a F.I.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
- g) fornire alla Regione e a F.I.L.S.E., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- h) comunicare a F.I.L.S.E. ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso;
- i) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- l) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. 115 del Regolamento n. 1303/2013 e dal relativo Allegato XII e dal Regolamento n. 821/2014 e relativo Allegato II, ovvero:
 - 1. in tutte le misure di informazione e comunicazione dell'operazione realizzate dal beneficiario deve essere riconosciuto il sostegno del FESR riportando l'emblema dell'Unione e il riferimento al FESR. In ogni documento prodotto nell'attività di divulgazione del progetto deve essere menzionato il cofinanziamento del POR FESR Liguria 2014-2020;
 - 2. durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario è tenuto a fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
- m) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la F.I.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- n) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- o) apporre, sugli originali dei titoli di spesa imputati all'iniziativa ammessa, la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del POR FESR Liguria 2014-2020".

14. Monitoraggio

1. Gli interventi finanziati dal POR FESR vengono sorvegliati e certificati sulla base delle modalità definite dal Sistema Nazionale di Monitoraggio 2014-2020 della Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE.
2. Il Sistema di Monitoraggio SIRGILWEB della Regione Liguria alimenta, attraverso uno specifico protocollo di colloquio, il Sistema Nazionale di Monitoraggio.
3. Il monitoraggio riguarda un corredo informativo per le varie tipologie di dati (finanziari, fisici e procedurali) di ogni singola operazione finanziata.
4. Il beneficiario ha l'obbligo di:
 - a) rilevare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali inerenti ogni singola operazione, assicurandone veridicità, affidabilità e coerenza;
 - b) implementare in modo adeguato, completo, continuativo il Sistema di Monitoraggio regionale con i dati rilevati;
 - c) validare gli stessi, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste.
5. Il beneficiario è tenuto, inoltre, a fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione del Programma POR FESR le informazioni e tutti i documenti ritenuti utili a tale scopo.
6. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate per cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di presentazione alla Fi.l.s.e. S.p.a. della rendicontazione finale, a completamento di dette operazioni.

15. Pubblicità e informazione rivolta al pubblico

1. In ordine al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, finalizzati ad assicurare nello specifico l'adeguata informazione nei confronti dell'opinione pubblica in merito alla natura comunitaria dei fondi con cui vengono realizzate le operazioni finanziate, il Beneficiario si impegna:
 - a) al rispetto delle misure di informazione e comunicazione per il pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 115, dal punto 2.2 dell'allegato XII al Reg. (UE) 1303/2013 e conformemente al Regolamento (UE) 821/2014, articoli 4 e 5 e Allegato II;
 - b) a garantire che tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti nell'ambito delle operazioni finanziate dal POR FESR e rivolti al pubblico (cartellone temporaneo, poster, targa permanente, cartellone pubblicitario, sito web, pubblicazioni di ogni genere, cataloghi, brochure, filmati, video, ecc.) contengano l'emblema dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e l'indicazione descrittiva del Fondo FESR, del Programma Operativo e dell'Asse;
 - c) a fornire all'Autorità di gestione e a Fi.l.s.e S.p.a. le opportune prove documentali dell'osservanza alle suddette norme e disposizioni.

16. Revoche

1. La revoca dell'agevolazione sarà deliberata dalla F.I.L.S.E. nei casi in cui:
 - a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;

- b) il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
 - c) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - d) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per l'ammissibilità dell'iniziativa;
 - e) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
 - f) il beneficiario non abbia rispettato uno o più degli obblighi previsti al paragrafo 13, accertato a seguito dell'esame della documentazione prodotta o di verifiche, controlli, o segnalazioni pervenute.
2. Nel caso in cui l'intervento sia completato entro il termine previsto nel provvedimento di concessione dell'agevolazione o in quello di eventuale proroga, ma rendicontato entro un anno dalla scadenza di tali termini, la F.I.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione concessa relativa ai titoli di spesa datati successivamente ai termini stessi, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
 3. Nei confronti degli interventi conclusi e rendicontati oltre il termine di un anno cui al comma 2, viene disposta la revoca totale del contributo concesso.
 4. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
 5. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.
 6. Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.

17. Controlli

1. I competenti Organi Comunitari e Statali e la Regione potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.

18. Misure di salvaguardia

1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, delle prescrizioni previste dalla

normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

2. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.